

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Associazione Astronomica del Rubicone"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita con sede legale a Savignano sul Rubicone in via Togliatti n.° 5 (presso la sede del Liceo Scientifico di Savignano sul Rubicone) ed operante nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Astronomica del Rubicone" (ai sensi della legge n.° 266/91 e succ. modif. ed integrazioni).

Art. 2

Finalità

1. L'associazione è apolitica, e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
2. L'associazione persegue attraverso lo svolgimento continuativo di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e dei terzi, le seguenti finalità:

promuovere ed insegnare l'Astronomia, la Fisica e la Matematica attraverso

- (a) **attività pubbliche in forma di conferenze, convegni, osservazioni pubbliche, mostre, spettacoli teatrali ed iniziative interattive scientifiche anche a carattere interdisciplinare legate al territorio;**
- (b) **attività formative, laboratori pratici, e approfondimenti didattici di Astronomia, Fisica e Matematica rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e per l'aggiornamento dei docenti;**
- (c) **attività di ricerca sia in forma dimostrativa a scopo didattico per le scuole, sia svolta da soci disponibili in collaborazione con osservatori astronomici ed altri istituti di ricerca dotati di opportuna attrezzatura.**

Con ciò si persegue anche e soprattutto lo scopo di far comprendere come l'Astronomia non sia una disciplina esclusiva appannaggio di pochi esperti o appassionati facoltosi, ma sia la chiave per un corretto e semplice approccio al metodo scientifico, che per la sua applicazione trasversale a tutti i campi del sapere e della vita, rappresenta un'esperienza educativa fondamentale.

3. La "Associazione Astronomica del Rubicone" potrà adottare ogni iniziativa idonea al raggiungimento dei propri obiettivi nel rispetto delle leggi e delle determinazioni dei suoi organi direttivi.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, l'associazione potrà promuovere: incontri, ricerche, seminari e dibattiti, organizzare convegni e attività di studio, pubblicare libri, giornali e periodici in genere, costituire e gestire siti internet, avviare collaborazioni con soggetti terzi, enti ed associazioni che abbiano scopi analoghi.

L'associazione potrà svolgere ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare necessaria, od utile, fermo restando il fine non di lucro e la sua accessoria rispetto allo scopo associativo, nonché lo svolgimento anche di attività commerciali marginali connesse con l'attività associativa e finalizzate al puro reperimento di disponibilità finanziarie. Per perseguire tali finalità si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime, ma possono anche avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati da presentare al segretario dell'Associazione, versando nel contempo la quota associativa.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno ;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5

1. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale (per anno solare). Sono istituite tre tipi di quote:
 - socio sostenitore (quota minima di 20 €)
 - socio ordinario (quota di 15 €, con riduzione a 10 € per insegnante o parente di un iscritto)
 - socio minorenni (quota di 2 €).

L'ammontare delle quote viene fissata all'inizio di ogni anno solare dall'Assemblea dei soci.

Art. 6
Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario.
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese previsti per gli associati.

Art. 8
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per la deliberazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione effettuata a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno delle materie da discutere.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, qualora questi sia assente, dal Vice Presidente. In caso di impedimento dei due suddetti o quando tali cariche sono vacanti, l'assemblea è presieduta dal socio più anziano di età presente. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con voto palese, per alzata di mano, salvo nel caso dell'elezione dei membri del consiglio direttivo.
7. All'assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:
 - eleggere le cariche associative;
 - programmare le attività,
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 9
Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico e il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti.
3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4. Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, sull'organizzazione di manifestazioni, eventi ed incontri, sulla pubblicazione di periodici, libri e scritti in genere sulla gestione dei rapporti con gli organi d'informazione.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Presidente e Rappresentante legale

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Art. 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera *ausiliaria* e *sussidiaria* e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14

Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Febbraio.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto salvo eventuale accantonamento di una parte degli utili per un eventuale fondo di riserva.